

**DECRETO-LEGGE “ALLUVIONE” E AMMORTIZZATORE SOCIALE EMERGENZIALE  
ISTRUZIONI OPERATIVE INPS**

Il d.l. 1/6/2023 n. 61 (sotto anche solo “decreto-legge”), recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*” e in vigore dal 2 giugno u.s. (cfr. la sezione AFFARI GENERALI di questo notiziario, dove è pubblicato con il suo allegato, riportante l'elenco dei comuni colpiti), contiene, tra l'altro, un pacchetto di aiuti in favore di aziende e lavoratori colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, numerosi territori della regione Emilia Romagna.

Tra le misure previste in materia di lavoro (come anticipato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20 del 26 maggio 2023), l'art. 7 del decreto-legge introduce un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, a tutela sia dei datori di lavoro - costretti a sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali - sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza del medesimo evento alluvionale.

Per quanto precede l'INPS, con la circolare n. 53 dell'8 giugno 2023 e su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della disposizione introdotta dal citato art. 7 ha illustrato i contenuti e fornito le istruzioni per richiedere la nuova misura di sostegno ivi prevista, sotto riportati.

**1. DESTINATARI DELL'AMMORTIZZATORE UNICO PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE N. 61/2023**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 61/2023 sono destinatari dell' “ammortizzatore unico” i seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'1 maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei comuni contenuti nell'allegato al medesimo decreto-legge che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l'attività lavorativa;
- lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'1 maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi nell'allegato al decreto-legge.

La medesima misura di sostegno è, altresì, prevista in favore dei seguenti lavoratori agricoli:

- lavoratori che, alla data dell'1 maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei comuni ricompresi nell'allegato al decreto-legge;
- lavoratori che, alla data dell'1 maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei comuni ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge,

impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni;

- lavoratori che, alla data dell'1 maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei comuni ricompresi nell'allegato al decreto-legge. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
- lavoratori che, alla data dell'1 maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei comuni alluvionati ricompresi nell'allegato al decreto-legge, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono l'attività lavorativa al di fuori dei medesimi comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Riguardo alla condizione impeditiva di recarsi al lavoro, l'art. 7, c. 2, del decreto-legge prevede che la stessa sia collegata:

- a) a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;
- b) alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- c) alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- d) alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
- e) alle condizioni di salute di familiari conviventi;
- f) a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale.

In ordine alla documentazione a supporto delle richieste di accesso alla nuova misura di sostegno, si precisa che relativamente alla condizione di cui alla lettera a), i datori di lavoro, in sede di compilazione della domanda (si veda il successivo paragrafo 5), indicheranno l'esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (es. decreto di stato di calamità; ordinanza prefettizia o comunale) riferito alla situazione emergenziale.

In merito alle condizioni di cui alle lettere da b) a f), i datori di lavoro indicheranno di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.

**Le suddette documentazioni dovranno essere custodite dai datori di lavoro** - secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 6, c. 1 del d.m. 9 luglio 2008 e dall'art. 5, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 - **anche ai fini delle attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni.**

## **2. CARATTERISTICHE E REGOLAMENTAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE UNICO**

La nuova misura di sostegno introdotta dall'art. 7 del decreto-legge n. 61/2023, **erogata direttamente dall'Istituto ai lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti illustrati al precedente paragrafo 1) per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa**, si qualifica come un nuovo “ammortizzatore sociale unico”, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, differente dai vari trattamenti oggi esistenti (Cassa integrazione ordinaria; Assegno di

integrazione salariale; Cassa integrazione speciale operai agricoli) e si affianca a questi ultimi ai fini di gestire in modo adeguato e più snello la situazione emergenziale di cui trattasi.

Si evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dell'art. 7, c. 7, del decreto-legge n. 61/2023, il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148/2015, con il trattamento di cui all'art. 8 della legge n. 457/1972, nonché con i trattamenti di cui all'art. 21, c. 4, della legge n. 223/1991.

**Detta incompatibilità comporta che non potranno fruire del nuovo ammortizzatore sociale unico i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari soprarichiamati.**

Per effetto di quanto precede, ai fini della gestione delle richieste di accesso alla nuova misura di sostegno da parte di datori di lavoro appartenenti ai settori dell'Artigianato e della Somministrazione, tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27 del d.lgs. n. 148/2015[1], l'Istituto riterrà che la proposizione dell'istanza da parte dei suddetti datori di lavoro equivalga a implicita dichiarazione di non aver fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell'Assegno di integrazione salariale a carico dei predetti Fondi di solidarietà.

I datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda di Cassa integrazione ordinaria, Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 nonché di Cassa integrazione speciale agricola (CISOA), volessero optare per la nuova misura di sostegno di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 61/2023, con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori, potranno richiedere, con la massima urgenza, alla struttura INPS territoriale competente, l'annullamento dell'originaria istanza; successivamente, i medesimi datori di lavoro dovranno presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno di cui trattasi. Le strutture territoriali, a loro volta, dovranno provvedere con la massima tempestività all'annullamento della domanda originaria, onde evitare possibili conflitti di compatibilità tra le diverse misure, per effetto di quanto disposto dal citato art. 7, c. 7 del decreto-legge.

Con riferimento agli aspetti afferenti alla regolamentazione, ai fini della richiesta del nuovo ammortizzatore unico, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, ferma restando la **facoltà** di inviare una informativa sindacale - anche dopo l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa - alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferita alle cause di sospensione dell'attività lavorativa, alla durata prevedibile del periodo per cui è richiesto il nuovo ammortizzatore unico. I periodi di utilizzo dell'ammortizzatore unico non incidono, altresì, ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti previste rispettivamente dagli artt. 4, 12 e 30 del d.lgs. n. 148/2015.

**In caso di ricorso all'ammortizzatore unico, i datori di lavoro non sono, inoltre, obbligati al versamento del contributo addizionale** secondo le differenti misure e i diversi criteri previsti dal medesimo decreto legislativo n. 148/15.

### **3. NATURA, DURATA E MISURA DELL'AMMORTIZZATORE UNICO**

L'art. 7 del più volte menzionato decreto-legge n. 61/2023 prevede, nell'ottica della massima tutela reddituale dei lavoratori colpiti dall'emergenza alluvionale e della più completa

semplificazione procedurale, che la misura di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell'attività lavorativa, sia di **importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali** dall'art. 3, c. 5-bis del d.lgs. n. 148/2015.

Si ricorda che, a seguito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge (di Bilancio 2022) n. 234/2021, a far tempo dall'1 gennaio 2022, il massimale del trattamento di integrazione salariale è stato unificato e che lo stesso è indipendente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. In conseguenza dell'indicizzazione prevista dal sesto comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 148/2015, per l'anno 2023, il trattamento massimo è fissato in misura pari a €1.321,53<sup>[2]</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2023, ndr).

Riguardo alla durata della misura di sostegno, l'art. 7 del decreto-legge n. 61/2023 prevede una modulazione differenziata in relazione alle diverse casistiche.

Più dettagliatamente:

- ai **lavoratori subordinati del settore privato** - che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei comuni ricompresi nell'allegato al decreto-legge - impossibilitati a prestare attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di 90;
- ai **lavoratori subordinati del settore privato** - che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati - **impossibilitati a recarsi al lavoro** presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nell'allegato al decreto-legge, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, **fino a un massimo di 15**;
- ai lavoratori agricoli che, alla data dell'1 maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l'attività lavorativa in uno dei comuni alluvionati previsti nell'allegato al decreto-legge, la misura di sostegno è concessa, per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 90;
- ai lavoratori agricoli che, alla data dell'1 maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati ricompresi nell'allegato al decreto-legge, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei comuni alluvionati medesimi, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15;
- ai lavoratori agricoli che, alla data dell'1 maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei comuni ricompresi nell'allegato del decreto-legge, ovvero residenti o domiciliati nei comuni medesimi, la misura di sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte quelle lavorate nell'anno in corso, fino a un massimo di 90. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
- ai lavoratori agricoli che, alla data dell'1 maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei comuni alluvionati medesimi, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Ai sensi di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 61/2023, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, la misura di sostegno di cui trattasi, per le giornate di sospensione delle attività lavorativa, è equiparata a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse.

#### **4. RISORSE FINANZIARIE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

In relazione a quanto disposto dall'art. 7, c. 9, del decreto-legge, le misure di sostegno dal medesimo articolo disciplinate sono concesse nel limite massimo complessivo di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023.

**Le predette integrazioni al reddito sono erogate esclusivamente con pagamento diretto da parte dell'Istituto in favore dei lavoratori dipendenti destinatari.**

La regolamentazione riguardo ai termini e alle modalità di presentazione delle domande, nonché alle attività di monitoraggio sul rispetto del tetto di spesa sono affidate all'Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo massimo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.

#### **5. TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLE DOMANDE**

Come anticipato al precedente paragrafo 4, l'art. 7, c. 9 del decreto-legge affida all'Istituto la disciplina in ordine alla modalità di gestione delle richieste di accesso al nuovo ammortizzatore unico.

Al riguardo, giova premettere che **la norma prevede che la domanda finalizzata alla concessione della misura di sostegno di cui trattasi sia proposta in ogni caso dal datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori - residenti o domiciliati in uno dei comuni alluvionati - impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro ubicati in uno dei comuni ricompresi nell'allegato al decreto-legge ovvero impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei medesimi territori.**

In merito ai **termini di presentazione delle domande**, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro - che possono trovarsi in condizioni di grave disagio - e dei lavoratori - che hanno necessità di ricevere un pagamento tempestivo - si prevede che **le istanze siano presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa.**

**Il suddetto termine non riveste carattere decadenziale**, tuttavia, al fine di consentire all'Istituto la più tempestiva erogazione della nuova misura di sostegno dei lavoratori, è opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con ogni possibile urgenza.

Riguardo alle modalità di compilazione della domanda, i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, ai fini della richiesta dell'ammortizzatore unico, dovranno compilare un flusso informativo, **esclusivamente** in

formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a consentire all'Istituto di erogare la misura di sostegno.

Il file, compilato secondo il tracciato e le regole contenuti nell'allegato alla presente circolare, dovrà essere trasmesso all'Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce "CIGO- CIGS - Solidarietà", selezionando l'apposito oggetto "Ammortizzatore Unico".

Il predetto file .csv potrà essere trasmesso a partire dalla data del **15 giugno 2023**.

Il file trasmesso, dopo essere stato acquisito nei sistemi dell'Istituto, sarà sottoposto a controlli formali, sintattici e di merito, per verificarne la correttezza, la coerenza e la congruenza dei dati presenti.

Gli esiti dei controlli saranno comunicati al mittente e all'azienda, qualora il mittente sia un intermediario, in modo che i dati forniti nel file che presentino eventuali anomalie, siano immediatamente evidenziati, per consentire una nuova trasmissione delle sole posizioni non risultate corrette. I flussi che, invece, risulteranno corretti saranno acquisiti per la successiva istruttoria automatizzata e conseguente definizione.

## **6. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA**

Nel dettare la disciplina relativa alla nuova misura di sostegno, l'art. 7 del decreto-legge n.61/2023 ha previsto che la stessa sia correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

Considerato che detta misura di sostegno assume la natura di "ammortizzatore unico", che si affianca a quelli attualmente esistenti, la contribuzione figurativa di cui trattasi sarà accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali dall'art. 6 del d.lgs. n. 148/2015.

## **7. ISTRUZIONI CONTABILI**

*omissis*

L'integrazione al reddito in argomento verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, tramite la procedura dei pagamenti accentrati.

Infine, in relazione al **regime fiscale** da applicare, ai sensi dell'art. 6, c. 2, del TUIR, l'indennità in argomento ha la medesima natura reddituale degli emolumenti ordinariamente corrisposti per le prestazioni svolte sulla base del rapporto contrattuale precedentemente in essere. Pertanto, è assoggettata al regime ordinario della tassazione corrente con la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 23 D.P.R. n. 600/1973. L'Istituto rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale (CUS) valida ai fini dichiarativi.

---

[1] Si ricorda che i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi previsti dall'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015 non sono gestioni dell'INPS.

[2] L'importo massimo di €1.321,53, al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, si attesta, per l'anno in corso, in misura pari a € 1.244,36.

Ambito	Posizione-contributiva	Codice-Fiscale-Lavoratore	DiffACreditoCIG- RetribuzionePersa	Unità-Operativa- CodIstatFondo	Residenza-Domicilio-Lavoratore	Competenza	Tipo Part-time	Perc-Impiego	Nro-Giorni-Sospensione	Nro-Giorni-Lavorabili- Mese	Tipologia-Beneficiari	Causale-Impossibilità-Recarsi-Lavoro	CAP-Domicilio-Lavoratore	Tipo-Pagamento	IBAN	Indirizzo-Lavoratore

Il file deve essere in formato .csv

Il file può contenere più lavoratori anche di aziende differenti

Il soggetto intermediario che trasmette il file deve avere la delega ad operare per tutte le posizioni aziendali presenti nel file

Il file può contenere più competenze per uno stesso lavoratore, a condizione che le competenze sono tutte antecedenti al mese di invio del file

Il file deve avere tutte le colonne e nell'ordine come presenti all'interno di questo file

**Tutte le colonne sono obbligatorie, con le specificità riportate nelle seguenti regole:**

#### Regole di compilazione:

La colonna "Ambito" deve contenere esclusivamente DM per le aziende dipendenti privati e AGR per le aziende agricole

La colonna "Posizione-contributiva" deve contenere la matricola aziendale (10 cifre con gli 000 davanti) se Ambito=DM, altrimenti il CIDA se Ambito=AGR

La colonna "Codice-Fiscale-Lavoratore" deve contenere il codice fiscale del lavoratore, validato all'anagrafe tributaria

La colonna "DiffACreditoCIG-RetribuzionePersa" deve contenere il valore utile ai fini del calcolo della contribuzione figurativa: in particolare, il primo è quello, se Ambito=DM, determinato ed esposto nell'elemento DiffACreditoGIC dei flussi UNIEMENS\PosContributiva, il secondo, se Ambito=AGR, è quello esposto nell'elemento Retribuzione Persa nel flusso UNIEMENS\PosAGRI

La colonna "Unità-Operativa-CodIstatFondo" deve contenere, se ambito=DM, il valore dell'Unità Operativa presso cui è allocato il lavoratore (come da flusso UNIEMENS\PosContributiva); se Ambito=AGR deve contenere il valore ISTAT (6 cifre), così come presente nei flussi UNIEMENS\PosAGRI

La colonna "Residenza-Domicilio-Lavoratore" deve contenere R=Residente o D=Domicilio, va valorizzata solamente se la Tipologia-Beneficiari è uno dei seguenti valori T2, T3, T6, T7, T8, T9

La colonna "Competenza" deve contenere il mese di riferimento, nel formato AAAA-MM (2023-05, 2023-06, 2023-07, 2023-08), deve essere necessariamente antecedente (< minore) al mese di invio del flusso

La colonna "Tipo-Part-Time" deve contenere uno dei seguenti valori: V, P, M, F, dove V=Verticale, P=Orizzontale, M=Misto, F=FullTime

La colonna "Perc-Impiego" deve contenere un valore compreso tra 0 e 100. Se Tipo-Part-Time=F deve essere valorizzato con 100, altrimenti con un valore <100

La colonna "Nro-Giorni-Sospensione" deve contenere il numero di giorni sospesi nel mese di riferimento. Deve essere <= numero giorni del mese e <= al valore della colonna "Nro-Giorni-Lavorabili-Mese". Non viene considerato se Tipologia-Beneficiari è T5

La colonna "Nro-Giorni-Lavorabili-Mese" deve contenere il numero di giorni lavorabili nel mese. Deve essere <= numero giorni del mese. Non viene considerato se Tipologia-Beneficiari è T5

La colonna "Tipologia-Beneficiari" deve contenere uno dei seguenti valori: T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9 (vedere elenco successivo)

La colonna "Causale-Impossibilità-Recarsi-Lavoro" deve contenere uno dei seguenti valori: C1, C2; C3; C4; C5; C6 (vedere elenco successivo). Va valorizzata obbligatoriamente se la colonna Tipologia-Beneficiari contiene uno dei seguenti valori T2 o T3 o T6 o T7 o T8 o T9,

La colonna "CAP-Domicilio-Lavoratore" deve contenere il CAP del domicilio del lavoratore. Va obbligatoriamente valorizzato se la colonna "Tipologia-Beneficiari" è uno dei seguenti valori T3 o T7 o T9

La colonna "Tipo-Pagamento" deve contenere uno dei seguenti valori CC o BD. CC = Conto Corrente del circuito SEPA (necessariamente conto intestato o cointestato), BD = Bonifico Domiciliato, se il lavoratore non ha un conto intestato o cointestato

La colonna "IBAN" deve contenere un IBAN valido del circuito SEPA associato ad un conto corrente intestato o cointestato al lavoratore. Va valorizzato obbligatoriamente se la colonna "Tipo-Pagamento"=CC

La colonna "Indirizzo-Lavoratore" deve contenere l'indirizzo del lavoratore. Va valorizzato obbligatoriamente se la colonna "Tipo-Pagamento"=BD (Bonifico Domiciliato) oppure se la colonna "Tipologia-Beneficiari" è uno dei seguenti valori T3 o T7 o T9

**Regola di compilazione dell'indirizzo:** <qualificatore (via, piazza, ...)> <odonomo (la denominazione della via)> <numero civico>. Lunghezza massima 45 caratteri

Non inserire punteggiatura o altri caratteri speciali; ad esempio: non scrivere Via Giuseppe Verdi, N. 5 bensì VIA GIUSEPPE VERDI 5

#### Tipologia-Beneficiari

T1 Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM impossibilitati a prestare attività lavorativa, che alla data del 1° maggio 2023 sono dipendenti di imprese con sede legale od unità operativa sita nei comuni interessati.

T2 Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM residenti al 1° maggio 2023 in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende site al di fuori dei comuni interessati

T3 Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM domiciliati al 1° maggio 2023 in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende site al di fuori dei comuni interessati

T4 Lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo con un'azienda agricola con sede legale o Unità locale nei comuni interessati

T5 Lavoratori agricoli assunti successivamente al 1° maggio 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa con un'azienda agricola con sede legale o Unità locale nei comuni interessati

T6 Lavoratori agricoli che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati.

T7 Lavoratori agricoli che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo e sono domiciliati in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati.

T8 Lavoratori agricoli assunti successivamente alla data del 1° maggio 2023, residenti in uno dei comuni interessati alla data del 1° maggio 2023, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati.

T9 Lavoratori agricoli assunti successivamente alla data del 1° maggio 2023, domiciliati in uno dei comuni interessati alla data del 1° maggio 2023, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati.

#### Causali dell'impossibilità di recarsi a lavoro

C1 provvedimento normativo o amministrativo

C2 interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione

C3 inutilizzabilità dei mezzi di trasporto

C4 inagibilità della abitazione di residenza o domicilio

C5 condizioni di salute di familiari conviventi

C6 ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale